

**R.D. 3 febbraio 1901, n. 45 <sup>(1)</sup>.**

**Regolamento generale sanitario <sup>(2)</sup> <sup>(2/a)</sup>.**

-----  
<sup>(1)</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 febbraio 1901, n. 44.

<sup>(2)</sup> Il regolamento generale previsto dall'art. 358 del testo unico approvato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#), non è mai stato emanato, e nemmeno il testo unico approvato con [R.D. 1° agosto 1907, n. 636](#), anteriormente in vigore, era stato seguito da un regolamento.

Resta pertanto in vigore, nelle disposizioni non abrogate, esplicitamente o per incompatibilità, dalla legislazione successiva, il presente regolamento, emanato per l'esecuzione della [L. 22 dicembre 1888, n. 5849](#).

<sup>(2/a)</sup> L'art. 125 del presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 13, [R.D. 24 maggio 1925, n. 1102](#).

---

**Articolo unico.** - È approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'interno, per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

---

**Regolamento generale sanitario**

**TITOLO I**

**Capo I - Degli uffici sanitari**

**1-4. <sup>(3)</sup>.**

-----  
<sup>(3)</sup> Recavano disposizioni ormai superate: vedi ora la [L. 13 marzo 1958, n. 296](#), riportata alla voce Ministero della sanità.

---

**Capo II - Del consiglio superiore di sanità**

**5-8. <sup>(4)</sup>.**

-----  
<sup>(4)</sup> Recavano disposizioni ormai superate: vedi ora gli artt. 1-9, e 17-18, [D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257](#), riportato alla voce Ministero della sanità.

---

**9.** I verbali di ciascuna adunanza, compilati dal segretario del consiglio, dovranno esser letti ed approvati nell'adunanza successiva.

Il verbale dell'ultima seduta d'ogni sessione sarà approvato dal solo presidente e letto nella prima seduta della sessione successiva; nel verbale di questa saranno inserite le osservazioni cui possa dar luogo.

[Il consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti: a parità di voti la proposta s'intenderà respinta] <sup>(5)</sup>.

I verbali dovranno contenere i nomi degli intervenuti, il resoconto sommario della discussione, le motivazioni o dichiarazioni che ogni consigliere credesse di presentare per iscritto e il numero dei voti per ciascuna deliberazione, e saranno firmati dal presidente.

-----  
<sup>(5)</sup> Comma abrogato: vedi ora l'art. 17, comma II, [D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257](#), riportata alla voce Ministero della sanità.

---

**10.** <sup>(6)</sup>.

-----  
<sup>(6)</sup> Recava disposizioni superate.

---

### Capo III - Dei consigli provinciali di sanità

**11-14.** <sup>(7)</sup>.

-----  
<sup>(7)</sup> Recavano disposizioni ormai superate: vedi ora gli artt. 10-18, [D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257](#), riportato alla voce Ministero della sanità.

---

**15.** I verbali compilati dal segretario devono essere letti ed approvati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il verbale dell'ultima adunanza di ogni sessione sarà approvato alla fine dell'adunanza stessa.

I verbali dovranno contenere i nomi degli intervenuti, il resoconto sommario delle discussioni, le motivazioni o dichiarazioni che ogni consigliere credesse di presentare per iscritto, e il numero dei voti per ciascuna deliberazione.

I verbali saranno trascritti in apposito registro e firmati dal presidente, dal membro anziano e dal segretario.

-----

---

**16.** Ogni affare da sottoporsi al consiglio sanitario provinciale sarà istruito dal medico provinciale che lo accompagnerà con suo parere motivato.

-----

---

**17.** <sup>(8)</sup>.

-----

---

<sup>(8)</sup> Abrogato dall'art. 1, D.Lgt. 31 dicembre 1915, n. 1910.

---

#### **Capo IV - Dei medici provinciali e circondariali**

**18-19.** <sup>(9)</sup>.

-----

---

<sup>(9)</sup> Recavano disposizioni ormai superate: attualmente i medici provinciali sono impiegati della carriera direttiva del Ministero della sanità.

---

**20.** Il medico provinciale:

a) oltre le domande che può rivolgere in ogni tempo agli ufficiali sanitari comunali, cura che gli pervengano dagli ufficiali stessi regolarmente, a periodi fissi:

1° gli estratti dei certificati di morte con tutte le notizie che crederà opportune; i bollettini sanitari ordinari, secondo i moduli e le norme che saranno indicate dall'ufficio sanitario del Ministero;

2° l'elenco delle trasgressioni della legge e dei regolamenti sanitari e le disposizioni prese dall'autorità a questo riguardo;

3° la nota delle variazioni che si sono verificate nello stato igienico del comune e provvedimenti proposti od in via di esecuzione che riguardino la igiene e la sanità del comune;

b) esercita, anche con ispezioni sopra luogo, la vigilanza commessagli dall'art. 11, comma *b*, della legge.

c) propone l'ordine del giorno pei lavori del consiglio provinciale sanitario; istruisce ed accompagna con relazioni verbali o scritte gli affari sui quali è chiesto il parere del consiglio;

d) coordina i rilievi statistici e riassume i rapporti che gli pervengono dai sanitari comunali; e su questi dati redige, entro il mese di gennaio, la relazione dell'anno trascorso, indicando i provvedimenti presi, i lavori di risanamento compiuti e quelli reputati necessari pel miglioramento dello stato igienico e sanitario della provincia <sup>(10)</sup>.

-----

(10) Vedi l'art. 24 del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie, e l'art. 1, [D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264](#), riportato al n. C/III.

---

21. Il medico membro del consiglio provinciale sanitario, al quale, nel caso contemplato dall'art. 10 terzo capoverso della legge <sup>(11)</sup>, potranno affidarsi le funzioni di medico provinciale, verrà designato per decreto del Ministro dell'interno <sup>(12)</sup> preferibilmente fra quelli residenti nel capoluogo della provincia e più idonei a dette funzioni per competenza speciale nell'igiene pubblica, per autorità morale e per uffici esercitati presso l'amministrazione sanitaria.

-----

(11) Vedi ora l'art. 25 del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie.

(12) Ora, del prefetto.

---

22-23. <sup>(13)</sup>.

-----

(13) Recavano disposizioni sui medici circondariali, superate con l'avvenuta soppressione delle sottoprefetture.

---

## Capo V - Dell'ufficiale sanitario comunale

24-33. <sup>(14)</sup>.

-----

(14) Recavano disposizioni ormai superate: vedi ora gli artt. 3, e 33-54 del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie, e l'art. 2, [D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264](#), riportato al n. C/III.

---

## Capo VI - Dei laboratori della sanità pubblica

34-38. <sup>(15)</sup>.

-----

<sup>(15)</sup> Recavano disposizioni superate: attualmente i laboratori sono riuniti nell'Istituto superiore di sanità, sul quale vedi gli artt. 7-11 del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie, ed i provvedimenti riportati alla voce Ministero della sanità.

---

### Capo VII - Dei laboratori municipali e consorziali d'igiene

39-45. <sup>(16)</sup>.

-----

<sup>(16)</sup> Abrogati dall'art. 27, [R.D. 16 gennaio 1927, n. 155](#), riportato al n. C/II.

---

### Capo VIII - Assistenza medica, chirurgica ed ostetrica nei comuni

46-56. <sup>(17)</sup>.

-----

<sup>(17)</sup> Recavano disposizioni ormai superate: vedi ora gli artt. 4, 55-58 e 66-81 del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie. Sui consorzi sanitari, vedi gli artt. 63-65 dello stesso. Per gli elenchi dei poveri, vedi anche gli artt. 15-25 e 62-71, [R.D. 19 luglio 1906, n. 466](#), riportato al n. C/I.

---

### Capo IX - Della assistenza e vigilanza zootica

57-64. <sup>(18)</sup>.

-----

<sup>(18)</sup> Recavano disposizioni ormai superate: vedi, sul veterinario provinciale, gli artt. 26 e 27 del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie; sui servizi di assistenza e vigilanza veterinaria, gli artt. 59-62 dello stesso, e gli artt. 3-7, [D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264](#), riportato al n. C/III; sui veterinari di confine, porto e aeroporto, l'art. 32 del primo, ed 8 del secondo.

---

## TITOLO II

### Capo X - Esercizio delle professioni sanitarie ed affini <sup>(19)</sup>

**65.** I medici, i chirurghi, le levatrici <sup>(20)</sup>, i veterinari, i dentisti ed i flebotomi che intendano esercitare abitualmente in un comune la loro professione dovranno far registrare il loro diploma presso l'ufficio municipale entro un mese dal giorno in cui vi avranno preso residenza <sup>(21)</sup>.

Di ogni registrazione di diploma sarà dal sindaco trasmessa notizia al prefetto, che farà verificare dal medico provinciale la validità del titolo <sup>(22)</sup>.

In ogni ufficio sanitario provinciale dovrà essere tenuto in corrente un apposito registro di tutti gli esercenti sanitari della provincia.

I sanitari che intendono esercitare, anche temporaneamente, in un comune ed i medici e chirurghi che esercitano la loro professione presso i soli stranieri, dovranno presentare all'autorità comunale i titoli della loro abilitazione prescritti dall'art. 23 della legge <sup>(23)</sup>.

Ogni comune terrà un registro speciale colle firme dei singoli sanitari, ostensibili al pubblico ad ogni richiesta.

-----

<sup>(19)</sup> Cfr. gli artt. 99-103, 130-142 del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie.

<sup>(20)</sup> Ora, ostetriche: vedi la nota 134 all'epigrafe della sez. II, capo III, titolo II, del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie.

<sup>(21)</sup> Vedi l'art. 100, comma II, del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie.

<sup>(22)</sup> Ora, la trasmissione sarà fatta direttamente al medico provinciale.

<sup>(23)</sup> Vedi l'art. 100, comma I, del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie.

---

**66.** I prefetti <sup>(24)</sup> devono pubblicare e trasmettere al Ministero dell'interno <sup>(25)</sup> ogni anno, entro il mese di gennaio, l'elenco degli esercenti professioni sanitarie nella provincia, e mandare il nome degli esercenti locali a ciascun comune da comunicarsi alle farmacie del luogo.

-----

<sup>(24)</sup> Ora, medici provinciali.

<sup>(25)</sup> Ora, Ministero della sanità.

---

**67.** Contravvengono al disposto dell'art. 23 della legge <sup>(26)</sup>, gli esercenti professioni sanitarie i quali fanno prescrizioni terapeutiche ed operazioni manuali o chirurgiche a cui non sono abilitati dal rispettivo diploma.

Un regolamento speciale sul servizio ostetrico determinerà quali siano le prescrizioni e le operazioni permesse alle levatrici <sup>(27)</sup>.

-----  
(26) Vedi ora l'art. 348, c.p. 1931.

(27) Cfr. ora l'art. 139, comma I e II, del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie, e il [R.D. 26 maggio 1940, n. 1364](#), riportato alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.

---

**68-72.** <sup>(28)</sup>.

-----

(28) Articoli abrogati dall'art. 75 del regolamento sull'esercizio delle farmacie, approvato con [R.D. 13 luglio 1914, n. 829](#). Vedi ora il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con [R.D. 30 settembre 1938, n. 1706](#), riportato alla voce Farmacie e farmacisti.

---

**73.** Alla ispezione di tutti gli altri spacci e sostanze soggetti a vigilanza sanitaria, potranno procedere, in qualunque tempo, tanto il medico provinciale quanto l'ufficiale sanitario comunale <sup>(28/a)</sup>.

I detti funzionari saranno assistiti da un segretario assunto fra le persone indicate nell'art. 70 del presente regolamento <sup>(29)</sup>.

-----

(28/a) Vedi l'art. 143, comma III, del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie.

(29) Ossia, un impiegato dell'ufficio sanitario o il cancelliere della pretura, o, in mancanza, il segretario comunale o chi per esso.

---

**74.** Quando il medico provinciale o l'ufficiale sanitario comunale trovino motivo di contravvenzione per vendita illecita di sostanze o per vendita di sostanze nocive alla salute, ne redigeranno verbale sottoscritto anche dal segretario e dal contravventore, e, qualora questi si rifiuti a firmare, ne sarà fatta menzione nel verbale, indicando i motivi che egli adducesse.

Le sostanze per cui si procede alla contravvenzione saranno, qualora sia necessario, sottoposte a sequestro, nei modi e colla forma indicata dal precedente art. 71 <sup>(30)</sup>.

Se le sostanze sequestrate sono putrefatte o soggette a putrefazione o comunque pericolose alla pubblica salute, sarà promosso d'urgenza l'ordine del sindaco per la distruzione, a sensi dell'art. 151 della legge comunale e provinciale <sup>(31)</sup>.

-----

(30) Ora, l'art. 51, [R.D. 30 settembre 1938, n. 1706](#), riportato alla voce Farmacie e farmacisti.

[\(31\)](#) Ora, art. 153 del T.U. 1915 della legge comunale e provinciale, riportato alla voce Comuni e Province.

---

**75.** Le sostanze sospettate nocive saranno sottoposte a sequestro provvisorio e di quelle che devono essere sottoposte ad analisi sarà suggellato il campione, con la firma anche del segretario e dell'esercente lo spaccio.

Se questi non voglia firmare, si farà menzione in verbale e del rifiuto e delle ragioni colle quali venga giustificato.

Il medico provinciale e gli ufficiali sanitari comunali possono promuovere dall'autorità comunale tutti i provvedimenti necessari a impedire che le sostanze sospettate nocive e sottoposte a sequestro provvisorio siano trafugate e smerciate.

Eseguita l'analisi, qualora siavi luogo a contravvenzione, l'ufficiale sanitario rimette i risultati delle operazioni al sindaco per la denuncia all'autorità giudiziaria. Nel caso negativo ne dà comunicazione al sindaco per darne notizia all'interessato.

-----

---

**76-80.** [\(28\)](#).

-----

[\(28\)](#) Articoli abrogati dall'art. 75 del regolamento sull'esercizio delle farmacie, approvato con [R.D. 13 luglio 1914, n. 829](#). Vedi ora il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con [R.D. 30 settembre 1938, n. 1706](#), riportato alla voce Farmacie e farmacisti.

---

**81.** I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere veleni e coloro che per l'esercizio dell'arte o professione loro ne fanno uso dovranno conservare personalmente la chiave dell'armadio in cui, per disposizione dell'art. 30 della legge [\(32\)](#), i veleni stanno rinchiusi, e consegnarla ai propri commessi o rappresentanti unicamente sotto la propria responsabilità.

-----

[\(32\)](#) Ora, art. 146, co. II, del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie.

---

**82.** [\(33\)](#).

-----

[\(33\)](#) Vedi nota 28 all'art. 68.

---

*(giurisprudenza di legittimità)*

**83.** Chiunque intende aprire o mantenere in esercizio ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, ovvero case o pensioni per gestanti, ne fa domanda al prefetto <sup>(33/a)</sup>, corredandola con la dichiarazione scritta di un dottore in medicina e chirurgia, che assume la direzione tecnica dell'istituto che si intende aprire o mantenere in esercizio. La dichiarazione è controfirmata per accettazione dal richiedente e vidimata dal podestà <sup>(34)</sup>.

Per esercizio di istituti di cura, agli effetti del presente articolo, si intende anche il trasporto di malati e feriti.

Il prefetto <sup>(33/a)</sup>, sentito il medico provinciale e previi gli accertamenti del caso da farsi a spese del richiedente, provvede con proprio decreto che sarà notificato all'interessato a mezzo del podestà <sup>(34)</sup>.

Il decreto di autorizzazione conterrà le indicazioni e prescrizioni opportune caso per caso, e, per gli istituti o case di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, ovvero per le case o pensioni per gestanti, l'obbligo di tenere il registro dei parti e quello degli aborti, prescritto dal regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici, di cui al precedente art. 67 <sup>(35)</sup> <sup>(36)</sup>.

-----  
<sup>(33/a)</sup> Ora, al medico provinciale.

<sup>(34)</sup> Ora, sindaco.

<sup>(33/a)</sup> Ora, al medico provinciale.

<sup>(34)</sup> Ora, sindaco.

<sup>(35)</sup> Vedi l'art. 193 del *R.D. n. 1265 del 1934*, T.U. delle leggi sanitarie, e per gli ambulatori, l'art. 23, *D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854*, riportato al n. B/III.

<sup>(36)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 2, *R.D. 6 dicembre 1928, n. 3112*.

---

**84.** La scelta dell'ubicazione ed i progetti di nuovi ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica ovvero di case o pensioni per gestanti, nonché gli ampliamenti degli esistenti, dovranno, prima di essere adottati, ottenere l'approvazione del prefetto <sup>(33/a)</sup>, sentito, per quanto riguarda l'igiene, il medico provinciale <sup>(37)</sup>.

-----  
<sup>(33/a)</sup> Ora, al medico provinciale.

<sup>(37)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 3, *R.D. 6 dicembre 1928, n. 3112*.

---

**85.** Sono considerati come istituti di cura, agli effetti dell'art. 35 della legge <sup>(38)</sup>, e dell'art. 83 del presente regolamento, gli ambulatori annessi alle farmacie.

-----

(38) Ora, l'art. 193 del R.D. n. 1265 del 1934, T.U. delle leggi sanitarie.

---

**86.** Gli stabilimenti idroterapici, le stazioni climatiche, alpine o marittime dovranno avere assicurata l'assistenza medica.

-----

**87.** Tutti gli stabilimenti sanitari pubblici e privati, qualunque ne sia la specie, dovranno avere un regolamento proprio sul servizio igienico e sanitario.

L'approvazione di questi regolamenti è deferita al prefetto <sup>(33/a)</sup>, sentito il consiglio provinciale di sanità.

-----

(33/a) Ora, al medico provinciale.

---

### TITOLO III

#### Capo IX <sup>(39)</sup> - Dell'igiene del suolo e dell'abitato <sup>(40)</sup>

**88.** Nei regolamenti locali d'igiene, in esecuzione dell'art. 36 della legge <sup>(41)</sup>, saranno indicate per le nuove costruzioni le norme da osservarsi dai privati per dare scolo alle acque del sottosuolo e corso regolare a quelle superficiali.

Salvo le speciali disposizioni che siano stabilite nei regolamenti locali, a termini dell'art. 36 della legge <sup>(41)</sup>, saranno considerate nocive alla salute pubblica tutte quelle opere che mettendo ostacolo al regolare deflusso delle acque del sottosuolo o al corso di quelle superficiali, aumentino la umidità del suolo abitato o cagionino ristagni di acqua od impaludamenti.

-----

(39) *Recte*, Capo XI.

(40) Cfr. gli artt. 202-241 del R.D. n. 1265 del 1934, T.U. delle leggi sanitarie.

(41) Vedi ora l'art. 202 del R.D. n. 1265 del 1934, T.U. delle leggi sanitarie.

(41) Vedi ora l'art. 202 del R.D. n. 1265 del 1934, T.U. delle leggi sanitarie.

---

**89.** Spetta ai regolamenti locali d'igiene di indicare:

*a)* le norme dirette ad assicurare la salubrità delle abitazioni, così nell'aggregato urbano, come nella campagna, per quanto riguarda l'ubicazione e la orientazione, le condizioni di agglomeramento di aerazione e illuminazione, l'ampiezza delle stanze e dei cortili, la difesa dall'umidità del suolo, dalle intemperie e dagli eccessi di temperatura, la provvista dell'acqua, la fognatura domestica e lo smaltimento delle immondizie, la regolare funzione dei focolari ed apparecchi di riscaldamento, l'abitabilità dei pianterreni e delle soffitte, ecc.;

*b)* le norme particolari da soddisfare per il permesso di abitabilità delle case nuove in esecuzione degli articoli 39 e 40 della legge <sup>(42)</sup> <sup>(43)</sup>.

-----

<sup>(42)</sup> Vedi ora gli artt. 221 e 222 del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie.

<sup>(43)</sup> Sul contenuto dei regolamenti locali d'igiene, cfr. artt. 218 e 344 del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie.

---

**90.** Le opere di ampliamento, diradamento e sistemazione generale degli aggregati urbani non saranno permesse che dietro parere favorevole dell'autorità sanitaria provinciale sui relativi disegni e piani regolatori, i quali debbono rispondere alle norme contenute nel comma *a)* dell'articolo precedente, e alle condizioni igieniche circa l'orientazione, l'ampiezza e struttura delle strade e piazze, la disposizione delle opere di fognatura, il rapporto dell'area fabbricabile a quella da lasciare scoperta, ecc. <sup>(44)</sup>.

-----

<sup>(44)</sup> Cfr. l'art. 230 del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie.

---

**91.** L'edilizia e la pulizia stradale devono essere oggetto di speciale vigilanza da parte dell'autorità sanitaria e saranno dovunque proibiti:

*a)* gli scarichi di materie luride e liquidi di rifiuto domestici e industriali sul suolo pubblico che sia delimitato da abitazioni;

*b)* i depositi sulle strade e presso gli edifici abitabili di rifiuti, di immondezze, di materie in putrefazione, di prodotti chimici e oggetti nauseanti.

-----

---

**92.** Nelle province ove si esercita la macerazione del lino, della canapa ed in genere delle piante tessili, i comuni (in esecuzione dell'art. 37 della legge) <sup>(45)</sup> dovranno, con apposito regolamento o in

capitoli distinti del regolamento locale d'igiene, indicare in quali luoghi ed a quali distanze dalle abitazioni, la macerazione sarà permessa, e stabilire tutte quelle altre cautele che possono essere richieste dalle particolari condizioni locali, a fine di impedire la formazione di fondi malarici e l'inquinamento delle correnti d'acqua destinate agli usi domestici.

Qualora i comuni non osservino le prescrizioni di questo articolo, provvederà di ufficio il prefetto <sup>(46)</sup>, sentito il consiglio provinciale di sanità.

-----

(45) Ora, art. 203 del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie.

(46) Ora, medico provinciale.

---

**93.** La giunta comunale, sopra proposta dell'ufficiale sanitario, determinerà con apposito regolamento le speciali cautele da osservare negli stabilimenti di manifatture, fabbriche o depositi insalubri o in altro modo pericolosi alla salute degli abitanti <sup>(47)</sup>.

-----

(47) Cfr. l'art. 216, [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie. Attualmente, la competenza ad emanare il regolamento spetta al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 131, n. 6, [R.D. 4 febbraio 1915, n. 148](#), riportato alla voce Comuni e province.

---

**94.** Spetta alla giunta comunale, sopra proposta dell'ufficiale sanitario, di ordinare la chiusura dei predetti stabilimenti e l'allontanamento dei depositi insalubri o pericolosi, salve nei casi di urgenza le facoltà attribuite al sindaco dall'articolo 151 della legge comunale <sup>(48)</sup>.

-----

(48) Vedi, ora, l'art. 153, [R.D. 4 febbraio 1915, n. 148](#), riportato alla voce Comune e province.

---

**95-96.** <sup>(49)</sup>.

-----

(49) Recavano disposizioni, ormai superate, sui ricorsi contro l'ordine di chiusura: vedi, ora, l'art. 357 del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie.

---

**97.** Nei regolamenti locali d'igiene in esecuzione degli articoli 36, 39 40 e 41 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica saranno indicate in capitoli distinti le norme per il risanamento del sottosuolo, nonché quelle per la costruzione e le condizioni igieniche delle case sieno agglomerate o sparse nella campagna <sup>(50)</sup>.

I regolamenti locali d'igiene si uniformeranno, per quanto sarà possibile, alle istruzioni tecnico-igieniche emanate dal Ministero dell'interno sull'igiene del suolo e dell'abitato <sup>(51)</sup>.

---

<sup>(50)</sup> Vedi nota 43 all'art. 89 del presente decreto.

<sup>(51)</sup> Tali istruzioni risultano emanate con provvedimento del 20 giugno 1896, non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

---

**98.** La scelta dei locali o i progetti di nuovi edifici destinati ad uso di scuola e la loro ubicazione dovrà, per quanto riguarda l'igiene, essere approvata dal prefetto <sup>(52)</sup>, sentito il consiglio provinciale di sanità.

---

<sup>(52)</sup> Ora, medico provinciale.

---

**99.** Il rifiuto del sindaco di autorizzare che una casa di nuova costruzione od in parte rifatta sia abitata dev'essere per mezzo del messo comunale notificato agli interessati.

<sup>(53)</sup>.

---

<sup>(53)</sup> Comma abrogato: per i ricorsi contro i provvedimenti del sindaco di cui agli artt. 220 e 221 del T.U. 1934 leggi sanitarie, vedi ora l'art. 357 dello stesso.

---

**100.** Le norme indicate nell'articolo precedente per la facoltà ed il termine del ricorso al prefetto si applicano alla dichiarazione fatta dal sindaco di inabitabilità ed all'ordine da lui dato di chiusura d'una casa o parte della medesima.

<sup>(53)</sup>.

---

<sup>(53)</sup> Comma abrogato: per i ricorsi contro i provvedimenti del sindaco di cui agli artt. 220 e 221 del T.U. 1934 leggi sanitarie, vedi ora l'art. 357 dello stesso.

---

**101.** L'elenco delle manifatture o fabbriche che spandono esalazioni insalubri o possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, compilato dal consiglio superiore di sanità in esecuzione dell'art. 38 della legge <sup>(54)</sup>, sarà riveduto dallo stesso consiglio, ordinariamente, ogni triennio o, straordinariamente, su richiesta dell'ufficio sanitario del Ministero dell'interno <sup>(55)</sup>, per

introdurvi le aggiunte e le modificazioni che possono essere rese necessarie da impianti di nuove industrie o da cambiamenti di metodi di fabbricazione.

-----  
[\(54\)](#) Ora, art. 216 del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie.

[\(55\)](#) Ora, Ministero della sanità.

---

**102.** In base all'elenco compilato dal consiglio superiore di sanità, giusta l'art. 38 della legge [\(54\)](#), delle manifatture o fabbriche che spendono esalazioni insalubri o possono riuscire in altro modo dannose alla salute degli abitanti, la giunta municipale dovrà, a richiesta dell'ufficiale sanitario, procedere alla classificazione dei predetti stabilimenti in attività nel territorio comunale e determinare se quelli compresi nella prima classe siano sufficientemente isolati nelle campagne, e lontani dalle abitazioni (salva l'eccezione fatta dall'art. 38 [\(56\)](#) della legge 1° capoverso), e se per gli altri siano adottate cautele speciali necessarie ad evitare nocumento al vicinato.

-----  
[\(54\)](#) Ora, art. 216 del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie.

[\(56\)](#) Ora, art. 216, comma V, del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie.

---

**103.** L'accertamento, fatto dalla giunta comunale, della classe cui appartiene una manifattura o fabbrica, dev'essere per mano del messo comunale notificata al proprietario.

Contro tale accertamento è ammesso il ricorso da parte di qualsiasi interessato al prefetto [\(57\)](#), il quale deciderà, sentito il consiglio sanitario provinciale.

-----  
[\(57\)](#) Ora, medico provinciale.

---

**104.** Spetta alla giunta comunale, su conforme parere dell'ufficiale sanitario, permettere che sia mantenuta nell'ambito un'industria o manifattura iscritta alla 1ª classe, quando l'ufficiale stesso abbia accertato che, per l'introduzione di nuovi metodi o di speciali cautele, l'esercizio di essa non nuoce alla salute del vicinato.

-----  
**105.** Ricevuto l'avviso dell'apertura d'una nuova fabbrica o manifattura compresa nel sopraindicato elenco, il prefetto parteciperà tale avviso alla giunta comunale del luogo ove la nuova fabbrica o manifattura deve aprirsi. La giunta previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò

delegato, stabilirà a quale classe quella appartiene e se sono state osservate le disposizioni dell'art. 38 della legge <sup>(58)</sup>.

-----

[\(58\)](#) Ora, art. 216 del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie.

---

**106.** Per l'approvazione dei piani regolatori edilizi e di ampliamento dei comuni, dei piani particolareggiati di esecuzione delle altre opere dichiarate o da dichiararsi di pubblica utilità, dei progetti di costruzione dei pubblici edifici e dei regolamenti di edilizia sarà sentito il consiglio provinciale di sanità in tutto quanto può interessare la pubblica igiene.

Per le opere contemplate dall'art. 9 della [legge 25 giugno 1865, n. 2359](#) <sup>(59)</sup>, o che interessino più province, in luogo del parere di detto consiglio, verrà richiesto quello del consiglio superiore di sanità <sup>(60)</sup>.

-----

[\(59\)](#) Riportata alla voce Espropriazione per pubblica utilità.

[\(60\)](#) Cfr. ora, l'art. 230 del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie.

---

## TITOLO IV

### Capo XII - Dell'igiene delle bevande e degli alimenti <sup>(61)</sup>

**107.** A' termini dell'art. 42 della legge, nessuno può vendere, ritenere per vendere o somministrare per compenso ai propri dipendenti:

- a) le carni di qualunque animale morto per malattia o ucciso a cagione di malattia, nel quale ultimo caso però saranno osservate le norme dell'art. 110 del presente regolamento;
- b) il latte e i suoi derivati, quando provengano da animali colpiti dalle infermità di cui all'art. 114;
- c) i pesci uccisi con sostanze narcotiche od altrimenti nocive, o pescati in acque luride;
- d) i semi e le farine e relativi composti di cereali e leguminose invasi da parassiti od in qualunque altro modo guasti, i tuberi colpiti da malattia o germoglianti, gli erbaggi coltivati con concimi infetti;
- e) i cibi e le bevande alterati con sostanze eterogenee od artificialmente colorati a scopo d'imitarne ed aumentarne il colore naturale, salve per la vendita degli spiriti le norme contenute nel regolamento approvato con reale decreto 26 febbraio 1890, n. 6653, per l'applicazione delle disposizioni di carattere igienico contenute nella legge sugli spiriti (testo unico approvato con real decreto 29 agosto 1889 n. 6538 [serie 3<sup>a</sup>]);

f) ed, in genere, qualunque prodotto alimentare che, o per la sua sostanza o perché in modo anormale preparato, possa riuscire dannoso alla salute di chi ne usa, o che presenti segni di decomposizione anche solo incipiente.

-----

(61) Gli artt. da 107 a 117 recano disposizioni in gran parte superate dagli artt. 1 e 5, [L. 30 aprile 1962, n. 283](#), dal [R.D. 3 agosto 1890, n. 7045](#) e dal [R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033](#), riportati alla voce Alimenti e bevande etc.; dal R.D. 30 dicembre 1928, n. 3298 riportato alla voce Carni; dal [R.D. 9 maggio 1929, n. 994](#), riportato alla voce Latte, burro e formaggi; dalla [L. 17 marzo 1932, n. 368](#) e dalla [L. 2 agosto 1948, n. 1036](#), riportate alla voce Farina, pane e pasta. Tuttavia, per esigenze di completezza di informazione, si ritiene opportuno riportare nel loro testo integrale anche gli indicati articoli da 107 a 117.

---

**108.** Si considerano adulterati, anche se giudicati non nocivi, i prodotti alimentari e le bevande non rispondenti per natura, sostanza e qualità, alla denominazione con la quale sono designati o richiesti; come pure i prodotti alimentari e le bevande che sieno stati o spogliati in parte delle proprie materie nutrienti o mescolati a materie di qualità inferiore o comunque trattati in modo da variarne la composizione naturale [\*].

La vendita degli alimenti e delle bevande, così modificate, sarà permessa quando portino scritta in modo evidente l'indicazione delle modificazioni subite.

-----

[\*] Per il commercio del burro artificiali provvedono la legge 19 luglio 1894, n. 3561, ed il reale regio regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1895, n. 625.

-----

---

**109.** Ogni comune con una popolazione agglomerata superiore ai seimila abitanti dovrà avere almeno un macello pubblico sorvegliato dall'autorità sanitaria comunale. Dovunque tale macello pubblico esista, è vietato il macellare fuori di esso.

Nei comuni e frazioni sprovvisti di pubblico macello saranno stabilite, con speciali disposizioni del regolamento locale d'igiene, le norme necessarie per assicurare la continua ed efficace vigilanza sanitaria sulle carni macellate.

-----

---

**110.** Le carni degli animali colpiti da rabbia, da affezioni morvo-farcinose, da carbonchio, o da altra malattia contagiosa per l'uomo non potranno essere adoperate a scopo alimentare; esse dovranno sempre essere infossate oppure cremate o sterilizzate negli adatti apparecchi. Ove si proceda allo infossamento, questo dovrà essere fatto alla profondità di almeno due metri, previe molteplici

incisioni della pelle ed aspersione di petrolio o copertura con strato di calce viva e con tutte le altre cautele che saranno prescritte dall'autorità sanitaria.

Le carni degli animali morti per tifo bovino (peste bovina) o per altra malattia infettiva, per esaurimento, per maltrattamenti e strapazzi di viaggio, quelle degli animali colpiti da febbre puerperale, da tetano, da metro-peritonite, da pioemia, da saproemia, da septocoenia, da cancro diffuso, da itterizia grave, da cachessia itteroverminosa, da difterite, da mal rossino, da pneumoenterite e colera (suini), da trichina, da panicatura grave, da tubercolosi e actinomicosi diffuse, da idropisia, da affezioni gravi dei reni e da calcoli della vescica e dell'uretra, quando in questi ultimi casi sia avvenuto l'intossicamento uremico ed ammoniémico del sangue; nonché le carni degli animali morti in seguito ad avvelenamento e di quelli le cui carni abbiano acquistato cattivo odore e sapore per l'uso continuato di medicamenti, non potranno essere usufruite che a scopo industriale, non mai alimentare.

Gli animali affetti da afta epizootica, pleuropolmonite essudativa, vaiuolo ovino, agalassia (pecore), diarrea (vitelli), i quali siano stati uccisi per ordine del veterinario, possono essere ammessi al consumo, se siano a ciò riconosciuti adatti, previa ispezione sanitaria.

Gli animali morti od uccisi in seguito a traumatismi accidentali, meteorismo, fulmine ecc., sono utilizzabili a scopo alimentare previa visita veterinaria.

Le carni contemplate nei due comma precedenti, al pari di quelle di animali che siano stati alimentati con fieno greco (*trigonella foenum grecum*), saranno vendute nelle basse macellerie.

Le carni ed il grasso dei suini affetti da panicatura leggera non potranno smerciarsi ad uso alimentare, se non previa cottura prolungata da eseguirsi in locali adatti nei pubblici macelli od in altro luogo sotto l'immediata vigilanza della autorità sanitaria municipale.

In tutti i casi in cui i singoli visceri si riconoscano colpiti in modo del tutto circoscritti da una malattia o da parassiti, saranno distrutti e potrà permettersi l'uso alimentare delle rimanenti carni.

-----

---

**111.** Si ammettono al consumo le carni degli animali trovati affetti da tubercolosi in modo del tutto circoscritto ed in buono stato di nutrizione. Però nei casi che la malattia, pur essendo limitata ad un organo, si riscontri in esso grave e diffusa, le carni non possono essere destinate ad uso alimentare se non previa bollitura prolungata per non meno di mezz'ora. La bollitura deve essere eseguita sotto il controllo dell'autorità sanitaria e dopo distaccate le parti malate, nonché i visceri, che vanno in totalità distrutti.

-----

---

**112.** L'introduzione in un comune della carne fresca macellata altrove, e destinata agli spacci pubblici e stabilimenti industriali, sarà soggetta all'osservanza delle seguenti condizioni:

a) che i pezzi siano marcati con un timbro speciale dall'autorità del luogo di provenienza;

b) che siano muniti d'un certificato vidimato dalla stessa autorità municipale ed in cui dichiarasi che i pezzi marcati col bollo speciale, ivi descritto, appartengono ad animale stato macellato nelle condizioni di cui all'art. 109.

-----

---

**113.** L'autorità sanitaria comunale è tenuta a far accertare frequentemente, e coi mezzi scientifici più sicuri, quando occorra, le condizioni sanitarie degli animali destinati alla produzione del latte nelle vaccherie o stalle dove di questo si fa smercio.

Il sindaco, su proposta dell'ufficiale sanitario, potrà ordinare l'isolamento delle bestie malate e vietare l'uso del loro latte a scopo alimentare.

Tale divieto dovrà sempre disporsi per il latte proveniente da vaccherie o stalle dove siansi sviluppati casi di malattia infettiva degli animali o dell'uomo.

-----

---

**114.** È vietato vendere, ritenere per vendere e somministrare per compenso ai dipendenti:

a) il colostro;

b) il latte di animali affetti da malattia alle mammelle;

c) il latte degli animali colpiti da febbre aftosa, tubercolosi, vaiuolo, carbonchio, pleuropneumonite assudativa, infezione setticemica, idrofobia, itterizia, dissenteria o da altra malattia capace di alterare la natura del latte;

d) il latte degli animali alimentati con foraggi velenosi, alterati o capaci di dare al latte cattivo odore o sapore, o comunque trattati con sostanze tossiche di azione generale;

e) il latte azzurro, rosso, amaro, vischioso, putrido o con colore, odore o sapore anormale; il latte che contenga tracce evidenti di sterco, o comunque sudicio;

f) il latte inacidito o che coaguli coll'acido carbonico o con l'ebollizione;

g) il latte al quale si sieno aggiunte sostanze estranee per conservarlo o correggerne i difetti. È fatta eccezione per il latte condensato cui è permesso aggiungere dello zucchero;

h) il latte annacquato o comunque sofisticato. Si considererà come annacquato il latte che contenga una quantità di grasso e di residuo magro inferiore ai limiti stabiliti dai regolamenti locali d'igiene in base a molte prove di stalla.

-----

---

**115.** Agli effetti dell'art. 42 della legge è pure soggetto a vigilanza igienica lo smercio:

- a) delle carni di animali da cortile e delle selvaggine;
- b) dei pesci e cosiddetti frutti di mare (crostacei, molluschi, ecc.);
- c) delle uova, formaggi e latticini, burro e surrogati;
- d) delle frutta, legumi, erbaggi e grassi vegetali;
- e) delle conserve alimentari, zucchero, generi di pasticceria e drogheria;
- f) delle acque gassose e minerali, naturali e artificiali;
- g) di qualunque altra sostanza che possa essere adibita per uso alimentare.

Nei regolamenti locali d'igiene saranno indicate le norme secondo cui devono essere regolati lo smercio e le preparazioni di questi prodotti.

-----

---

**116.** Non è permessa la vendita della selvaggina che non presenti le tracce dell'avvenuta uccisione e quella da pelo è soggetta a vigilanza sanitaria analogamente agli animali da macello.

-----

---

**117.** Per lo sviluppo epidemico d'una malattia infettiva tra gli animali di cortile in una località, l'autorità sanitaria potrà sospendere lo smercio delle carni o assoggettarlo a speciali disposizioni che ne assicurino la salubrità.

-----

---

**118.** Le concessioni di tratti di mare per impianti a scopo di industria, di vivai di raccolta e allevamento di ostriche, mitili e simili, saranno date dall'autorità competente, previo parere favorevole dell'autorità sanitaria provinciale.

Gl'impianti, di cui è parola nell'articolo precedente, e i depositi di ostriche, mitilli e simili, destinati al commercio, ed i lavaggi devono farsi in acque non soggette ad alcuna causa diretta o indiretta d'inquinamento.

Il prefetto <sup>(62)</sup> vieterà l'esercizio degli impianti e depositi giudicati in salubri, su conforme parere del consiglio provinciale sanitario, finché non sieno rimosse le cause d'insalubrità.

Contro il decreto del prefetto <sup>(62)</sup> potranno gl'interessati ricorrere al Ministro dell'interno entro un mese dal di della notificazione del decreto stesso.

Il Ministro deciderà in modo definitivo sul ricorso, sentito il parere del consiglio superiore di sanità.

L'importazione di ostriche, mitili e simili dall'estero è consentita nei soli casi in cui da apposito certificato dell'autorità consolare italiana del luogo risulti che il vivaio o deposito, donde la merce proviene, si trovi nelle condizioni prescritte dal comma 2° di questo articolo.

-----  
[\(62\)](#) Ora, medico provinciale.

[\(62\)](#) Ora, medico provinciale.

---

**119.** È vietata in ogni tempo la lavatura degli erbaggi e delle verdure in acque esposte a inquinamento o comunque sospette di contenere materiali luridi, fortemente inquinate da materie luride e dovunque in vicinanza degli sbocchi delle fogne cittadine.

È vietata la pesca in fossi di scolo, stagni o canali fortemente inquinati da materie luride e dovunque in vicinanza degli sbocchi delle fogne cittadine.

L'autorità sanitaria locale determinerà a quale distanza dagli sbocchi luridi sia permessa la pesca in genere e l'allevamento e i depositi di ostriche, mitili e simili.

-----  
**120.** A ciascun regolamento locale d'igiene sarà annessa la lista dei funghi mangerecci, di cui solo è autorizzata la vendita.

-----  
**121-122.** [\(63\)](#).

[\(63\)](#) Per la disciplina della produzione della birra, vedi, ora, la [L. 16 agosto 1962, n. 1354](#), riportata alla voce Birra.

Sui vini, vedi gli artt. 13-17, [R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033](#), e gli artt. 43-62, R.D. 1

° luglio 1926, n. 1361, riportati alla voce Alimenti, bevande, ecc.

---

**123.** Il ghiaccio artificiale e naturale messo in vendita *per uso alimentare* non dovrà mai provenire da acqua impura od esposta ad inquinamenti. Il ghiaccio e l'acqua quando ne sia fatta vendita per uso alimentare sono considerati come bevande agli effetti dell'art. 42 della legge.

Sarà indicato con apposito cartello il ghiaccio che si vende *per uso industriale*.

-----

---

**124.** <sup>(64)</sup>.

-----

(64) Recava disposizioni ormai superate: per la vigilanza sanitaria sul commercio delle acque minerali, vedi gli artt. 1-13 e 22-31, R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, riportato alla voce Acque minerali; per la disciplina igienica della produzione e commercio di acque gassate e bibite analcooliche, vedi il D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719, riportato alla voce Acque gassate e bibite analcooliche.

---

**125.** È vietato di vendere e di ritenere per vendere:

1° Suppellettili da cucina e da tavola e qualsiasi altro oggetto destinato a porsi in contatto diretto con sostanze alimentari e bevande che siano:

a) fatti di piombo o di zinco o con leghe contenenti più del 10 per cento di piombo, ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;

b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'uno per 100;

c) rivestiti internamente di uno strato vetrificato o smaltato che itiesso a contatto per 24 ore con una soluzione dell'1 per cento di acido acetico alla temperatura ordinaria, ceda piombo al liquido;

d) fatti di rame od ottone e non rivestiti internamente di stagnature o saldati con lega di stagno e piombo contenente di questo ultimo più del 10 per cento; il divieto non concerne i tubi di rame elettrolitico delle condotte per acqua potabile nell'interno delle abitazioni, che sono ammessi sempre che siano osservate le seguenti prescrizioni:

1) il materiale rame elettrolitico può essere impiegato esclusivamente per tubazioni nell'interno delle abitazioni;

2) il materiale rame elettrolitico, per quanto riguarda la composizione chimica, deve avere un titolo di purezza non inferiore al 99,90 per cento di rame, comprese eventuali minime tracce di argento e non deve contenere fosforo in quantità superiore a gr. 0,04 per cento;

3) i tubi di rame elettrolitico, che non contengono fosforo o che lo contengono in misura inferiore a gr. 0,015 per cento, all'esame microscopico eseguito con un ingrandimento di 75 diametri devono dimostrarsi esenti da ossido rameoso;

4) l'acqua erogata deve contenere al massimo 3 milligrammi di rame per litro dopo contatto stagnante per 16 ore con i tubi e solamente per i primi 10 giorni di esercizio. Dopo tale periodo la quantità di rame disciolta non deve superare mg. 1,5 per litro;

5) le ditte produttrici devono apporre sui tubi di rame apposita punzonatura, intervallata ogni 60 centimetri sulla quale siano indicati: il marchio di fabbrica, il nome della ditta produttrice, l'anno di fabbricazione, il titolo di purezza del materiale.

Con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, verranno emanate istruzioni tecniche concernenti l'impianto dei tubi di rame per la distribuzione domestica dell'acqua potabile. Detto decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana <sup>(64/a)</sup>.

2° Gli oggetti di gomma o caoutchouc, per uso di giocattoli, poppatoi, anelli per dentizione, tiralatte e simili, contenenti piombo o zinco o antimonio od arsenico od altri metalli nocivi <sup>(65)</sup>.

3° Stagnole o fogli metallici contenenti piombo al disopra del limite dell'1 per cento e destinati a porsi in diretto contatto con sostanze alimentari.

4° Pompe per la birra e sifone per le acque gassose contenenti piombo o vetro piombifero nelle parti a contatto del liquido.

5° Gli oggetti sopra enumerati nella cui composizione si trovi più di un decimillesimo di arsenico (un centigrammo per 100 gr.) fermo restando il divieto di cui al numero 2 del presente articolo <sup>(66)</sup>.

-----

<sup>(64/a)</sup> La lettera d) del presente articolo è stata così sostituita dal [D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1095](#) (Gazz. Uff. 29 ottobre 1968, n. 277).

<sup>(65)</sup> Cfr. l'art. 191 del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie.

<sup>(66)</sup> Così sostituito dall'articolo unico, [R.D. 23 giugno 1904, n. 369](#). Cfr ora, in materia, l'art. 11, [L. 30 aprile 1962, n. 283](#), riportata alla voce Alimenti, bevande, ecc.

---

**126.** È vietato, negli spacci di sostanze alimentari, di avvolgere queste sostanze con carta usata, stampata o preparata con gesso, allume, barite, od altra materia che si presti a frode nel peso, ovvero colorata con sostanze nocive o che ceda facilmente il colore.

-----

---

**127.** Con norme da inserirsi nei regolamenti locali di igiene, i comuni provvederanno all'igiene degli alimenti e delle bevande nelle parti non specialmente contemplate da questo regolamento e dalle altre disposizioni d'ordine generale.

-----

---

**128.** Per l'applicazione dell'art. 44 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica <sup>(67)</sup>, il prefetto può obbligare più comuni della sua provincia ad unirsi in consorzio.

Tali consorzi non potranno essere sciolti che per decreto della stessa autorità e sono loro applicabili le disposizioni degli articoli 43 e seguenti della legge sulle opere pubbliche <sup>(67/a)</sup> pei consorzi stradali, salva la sostituzione del prefetto alla giunta provinciale amministrativa per l'emissione dei relativi provvedimenti.

Contro i provvedimenti del prefetto è ammesso ricorso al Ministero dell'interno.

-----  
<sup>(67)</sup> Vedi, ora, l'art. 248 del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie.

<sup>(67/a)</sup> [L. 20 marzo 1865, n. 2248](#), allegato F. Gli articoli qui richiamati sono riportati alla voce Strade pubbliche.

---

## TITOLO V

### Capo XIII - Misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo <sup>(68)</sup>

#### Delle denunce

**129.** <sup>(69)</sup>.

L'autorità sanitaria potrà, con speciale ordinanza, rendere obbligatoria anche per gli albergatori od affittacamere la denuncia di una o più delle suindicate malattie <sup>(70)</sup>.

-----  
<sup>(68)</sup> Vedi gli artt. 253-262 del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie, e i provvedimenti riportati alla voce Malattie infettive e sociali.

<sup>(69)</sup> Abrogato il primo comma dell'articolo; per la determinazione delle malattie infettive e diffuse, in relazione agli artt. 253 e 254 del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie, vedi, ora, il [D.M. 23 aprile 1940](#), riportato alla voce Malattie infettive e sociali.

<sup>(70)</sup> Cfr. ora l'art. 15, [R.D. 24 maggio 1925, n. 1102](#), riportato alla voce Alberghi, pensioni e locande; vedi anche l'[O.A.C.I.S. 1° febbraio 1950](#) (pubbl. nella Gazz. Uff. 10 marzo 1950, n. 58), che qui si riporta:

«L'obbligo della denuncia immediata, all'Ufficio locale d'igiene, per gli accertamenti ed i provvedimenti del caso, di qualsiasi infermità degli ospiti e del personale di servizio, che dia luogo a sospetti circa la natura contagiosa, è esteso ai titolari (e, in loro vece, a chi legalmente li rappresenta) di licenze, di esercizi, di pensioni, locande, dormitori, camere mobiliate e simili.

I contravventori saranno puniti ai sensi del citato art. 260 del testo unico delle leggi sanitarie e successive modificazioni.

La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana».

---

**130.** Nella denuncia dovrà essere indicato:

- a) il nome e cognome, l'età, l'abitazione e la provenienza dell'infermo, e possibilmente anche il giorno in cui incominciò la malattia;
- b) la diagnosi della malattia;
- c) tutte le osservazioni che il medico crederà di fare per norma dell'ufficio sanitario;
- d) le misure del medico adottate per prevenire la diffusione della malattia.

I comuni sono obbligati a fornire gratuitamente, ai medici esercenti, i moduli stampati per la denuncia delle malattie infettive, secondo il tipo che sarà dato dal Ministero <sup>(71)</sup>.

-----

<sup>(71)</sup> Cfr. l'art. 5, [D.M. 23 aprile 1940](#), riportato alla voce Malattie infettive e sociali. Non essendo stato ancora emanato il regolamento per la profilassi delle malattie infettive, ivi previsto, gli articoli annotati debbono ritenersi vigenti.

---

**131.** Della denuncia sarà rilasciata ricevuta al medico dall'ufficio comunale quando ne sia fatta richiesta <sup>(71)</sup>.

-----

<sup>(71)</sup> Cfr. l'art. 5, [D.M. 23 aprile 1940](#), riportato alla voce Malattie infettive e sociali. Non essendo stato ancora emanato il regolamento per la profilassi delle malattie infettive, ivi previsto, gli articoli annotati debbono ritenersi vigenti.

---

### **Misure generali contro la diffusione delle malattie infettive**

**132.** In tutti i casi di malattie infettive e diffusive, il medico curante dovrà dare alle persone, che assistono o avvicinano l'infermo, le istruzioni necessaria per impedire la propagazione del contagio.

Nei casi indicati delle lettera *a*) dell'art. 129, dovrà inoltre suggerire il conveniente isolamento dell'infermo e delle persone che lo assistono, e, all'occorrenza, richiedere dal comune il trasporto del malato in località d'isolamento.

-----

---

**133.** Il trasporto degli infermi di malattie indicate all'art. 129, lettera *a*) <sup>(72)</sup>, all'ospedale o al locale d'isolamento, dovrà eseguirsi con appositi carri o barelle che saranno volta per volta disinfettati.

Ove ciò non sia possibile ed il trasporto avvenga per mezzo di vettura pubblica, questa dovrà essere disinfettata.

-----

[\(72\)](#) Vedi, ora, il [D.M. 23 aprile 1940](#), riportato alla voce Malattie infettive e sociali.

---

**134.** Quando si tratti di una malattia esotica diffusiva (colera, peste, febbre gialla), l'autorità sanitaria dovrà provvedere d'ufficio, valendosi delle facoltà concessele dagli artt. 3, 7 e 151 della legge comunale <sup>(73)</sup>, all'isolamento del malato e delle persone che hanno avuto contatto con esso, nel modo che crederà più opportuno e finché non sia scomparso ogni pericolo di contagio.

-----

[\(73\)](#) Ora, art. 20, [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), ed art. 153, [R.D. 4 febbraio 1915, n. 148](#), riportati alla voce Comuni e province.

---

**135.** Sarà sempre in facoltà dell'autorità sanitaria di provvedere d'ufficio all'esecuzione delle norme profilattiche indicate nel presente regolamento e di tutte quelle altre che riterrà necessarie per impedire la diffusione di singole malattie infettive.

-----

**136.** È obbligatoria la disinfezione della biancheria, degli effetti lettereschi e personali appartenenti agli infermi delle malattie infettive e diffuse, indicate dall'art. 129, comma *a)* e *b)* <sup>(72)</sup>. Potrà pure essere resa obbligatoria nei casi di cui ai comma *d)* ed *e)* dell'articolo stesso. La disinfezione dovrà eseguirsi preferibilmente nello stabilimento municipale dove esiste.

-----

[\(72\)](#) Vedi, ora, il [D.M. 23 aprile 1940](#), riportato alla voce Malattie infettive e sociali.

---

**137.** È pure obbligatoria la disinfezione delle abitazioni dei malati di malattie infettive indicate nell'art. 129 comma *a)* e *b)* <sup>(72)</sup>. Essa sarà limitata alla camera del malato o anche estesa a tutta l'abitazione secondo che l'autorità sanitaria sarà per prescrivere.

-----

[\(72\)](#) Vedi, ora, il [D.M. 23 aprile 1940](#), riportato alla voce Malattie infettive e sociali.

---

**138.** Il trasporto degli oggetti infetti allo stabilimento di disinfezione dovrà farsi con carri o recipienti speciali adibiti esclusivamente a quest'uso, chiusi e facilmente disinfettabili, forniti dal comune.

Gli oggetti da trasportarsi saranno in tutti i casi avvolti in panni bagnati in una soluzione disinfettante.

Se in via eccezionale si usassero carri comuni, questi dovranno, dopo il trasporto, essere disinfettati.

Tanto il trasporto degli oggetti, quanto le disinfezioni degli oggetti e delle case, ordinate dall'autorità, saranno gratuite.

Quando siano richiesti dai privati, il comune potrà farsi rimborsare, in base ad una tariffa stabilita, le spese incontrate per queste operazioni sempre che non si tratti di persone iscritte nell'elenco dei poveri.

Sarà permesso agli interessati di eseguire i trasporti e le disinfezioni direttamente a loro cura e spese, ma sotto la direzione e vigilanza dell'ufficio sanitario.

-----

---

**139.** È in facoltà dei comuni di introdurre nei loro regolamenti d'igiene la disposizione che gli alberghi, le locande e le pensioni periodicamente, almeno una volta all'anno, siano assoggettati a generale ripulitura, preceduta, occorrendo, da disinfezione.

Sono obbligatorie la generale disinfezione e ripulitura, almeno una volta l'anno, per gli ospedali, opifici ed istituti in genere di cura o di ricovero, pubblici e privati.

-----

---

**140.** È proibito di vendere o tenere per vendere abiti, oggetti usati di vestiario e lettereschi che non siano stati disinfettati e puliti.

-----

---

**141.** Ricevuta la denuncia di un caso di malattia infettiva, l'ufficiale sanitario, o personalmente o per mezzo del personale tecnico municipale ove esiste, eseguirà una immediata indagine sulle origini della malattia, sulle condizioni dell'abitazione e si accerterà che il medico curante abbia date, e la famiglia eseguite, le istruzioni, di cui all'art. 132.

-----

---

**142.** Se in un comune si verificano più casi di malattie infettive geneticamente connessi fra loro (epidemia), il medico provinciale, ove sia necessario, farà sopra luogo una inchiesta e darà le opportune istruzioni, assicurandosi poi della loro esecuzione.

-----

---

**143-145.** <sup>(74)</sup>.

-----

<sup>(74)</sup> Recavano disposizioni ormai superate: vedi, ora, il [R.D. 9 ottobre 1921, n. 1981](#), riportato alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali e l'art. 60, [D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518](#) riportato al n. C/IV *bis*.

---

**146.** Ogni comune, da sé o unito in consorzio con i comuni vicini, deve avere a disposizione un locale convenientemente ubicato ed arredato per potervi in caso di urgenza isolare individui affetti da una malattia infettiva diffusiva, qualora non si possa o non si debba isolarli a domicilio <sup>(75)</sup>.

-----

<sup>(75)</sup> Cfr. l'art. 259, del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie.

---

**147.** È in facoltà del prefetto, sentito il consiglio provinciale sanitario, di associare in consorzio più comuni per i locali d'isolamento <sup>(76)</sup>.

-----

<sup>(76)</sup> Vedi l'art. 259 del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie, e gli artt. 1-14, [R.D. 19 luglio 1906, n. 466](#), riportato al n. C/I.

---

**148.** La denuncia, da parte degli uffici ferroviari, dei viaggiatori affetti da malattie infettive e diffuse, e la disinfezione dei mezzi di trasporto saranno regolate da apposite istruzioni emanate dal Ministro dell'interno.

-----

---

#### **Misure speciali relative ad alcune malattie. Malattie esotiche**

**149.** A norma delle ordinanze che verranno emanate dalle autorità sanitarie, tutti i viaggiatori provenienti da luoghi dichiarati infetti da colera, peste bubbonica ed altre malattie esotiche diffuse dovranno sottoporsi, oltre alle visite e misure sanitarie applicate nel porto di approdo o nella

stazione di arrivo, ad una vigilanza speciale da parte dell'ufficiale sanitario del comune di destinazione per la durata che sarà stabilita nelle accennate ordinanze <sup>(77)</sup>.

-----

(77) Sui casi di isolamento e di vigilanza sanitaria ai fini della difesa contro le malattie quarantenarie, vedi, ora, il D.C.G. 12 gennaio 1930, e il regolamento sanitario internazionale, reso esecutivo in Italia con la L. 31 luglio 1954, n. 861, provvedimenti riportati alla voce Sanità di frontiera.

---

**150.** Gli albergatori, gli affittacamere e chiunque riceva nel proprio domicilio persone provenienti da luoghi infetti di dette malattie esotiche dovranno farne immediata denuncia al sindaco del comune.

-----

---

**151.** Presentandosi un caso sospetto di dette malattie esotiche, l'autorità sanitaria, oltre all'adozione delle misure profilattiche, curerà di accertare la diagnosi della malattia con tutti i mezzi che saranno indicati in apposite istruzioni. Fino a che non venga escluso in modo assoluto il sospetto, le misure di profilassi devono essere le stesse che per i casi accertati.

-----

---

**152.** Salve le eccezioni contemplate in speciali ordinanze è vietata la esportazione degli stracci e degli effetti di uso personale e domestico, non perfettamente puliti, dai paesi infetti di dette malattie esotiche.

In casi particolari il divieto può essere esteso anche ad altri oggetti ed alle sostanze alimentari.

-----

---

**153.** Per evitare la diffusione di malattie esotiche, l'autorità sanitaria potrà all'occorrenza vietare le fiere, i mercati, le pubbliche riunioni.

-----

---

### **Malattie trasmissibili dagli animali all'uomo**

**154-158.** <sup>(78)</sup>.

-----

(78) Recavano disposizioni, ormai superate, sui casi di carbonchio ematico, morva e rabbia. Vedi, ora, gli artt. 83-92, 114-119, 128-134, [D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320](#), riportato alla voce Zootecnia.

---

### Misure speciali contro la diffusione della tubercolosi

**159-163.** <sup>(79)</sup>.

-----

(79) Recavano disposizioni ormai superate: vedi, ora, gli artt. 268-283 del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie, e per la prevenzione della tubercolosi negli animali da latte, gli artt. 9, 10, e 32, [R.D. 9 maggio 1929, n. 994](#), riportato alla voce Latte, burro e formaggi.

---

### Misure per la profilassi della febbre puerperale

**164.** I ricoveri per gravide e partorienti devono rispondere a tutte le esigenze dell'igiene e della cura delle ricoverate e sottostare alle condizioni prescritte dall'art. 35 della legge per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica <sup>(80)</sup>, e degli articoli 83, 84 e 87 del presente regolamento.

-----

(80) Vedi, ora, l'art. 193 del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie.

---

**165.** I direttori o amministratori degli istituti destinati al ricovero delle gravide o partorienti, oltre all'obbligo della denuncia di ogni caso di malattia infettiva ed in specie di febbre puerperale, che avvenga negli istituti medesimi, debbono fornire al medico provinciale un resoconto trimestrale del numero delle ricoverate, dei parti avvenuti, nonché delle operazioni ostetriche eseguite, e dei loro esiti <sup>(81)</sup>.

-----

(81) Cfr. l'art. 254 del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie.

---

**166.** Ricevuta la denuncia di un caso di febbre puerperale l'ufficiale sanitario, oltre a prendere i provvedimenti per impedire la diffusione della malattia, indagherà quale abbia potuto essere la causa occasionale dell'infezione, e, ove ne sia il caso, farà la denuncia all'autorità giudiziaria.

-----

**167.** Le levatrici <sup>(82)</sup> sono tenute all'osservanza del regolamento speciale per le esercenti l'ostetricia e delle istruzioni annesse <sup>(83)</sup>.

-----  
(82) Ora, ostetriche.

(83) Vedi il [R.D. 26 maggio 1940, n. 1364](#), e il [D.M. 11 ottobre 1940](#) riportati alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.

---

### Misure contro la diffusione delle malattie celtiche

**168-182.** <sup>(84)</sup>.

-----  
(84) Recavano disposizioni ormai superate: vedi ora, l'art. 306 del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie, la [L. 25 luglio 1956, n. 837](#), e il [D.P.R. 27 ottobre 1962, n. 2056](#), riportati gli ultimi alla voce Malattie infettive e sociali.

---

### Della sifilide trasmessa per baliatico

**183-186.** <sup>(85)</sup>.

-----  
(85) Abrogati dall'art. 9 del regolamento per la tutela igienica del baliatico, approvato con [D.Lgt. 4 agosto 1918, n. 1395](#), ora trasfuso negli artt. 309-312 del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie.

---

## TITOLO VI

### Capo XIV - Regolamenti locali d'igiene

**187.** <sup>(86)</sup>

-----  
(86) Recavano disposizioni ormai superate: vedi gli artt. 344-346 del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie.

---

## TITOLO VII

### Capo XV - Disposizioni generali

**188.** Nessuna visita sanitaria verrà ordinata dal prefetto <sup>(87)</sup> nell'interesse di corpi morali e di privati, prima che questi provino di aver depositato presso la sezione di tesoreria governativa della provincia la somma necessaria al pagamento delle relative spese.

-----

[\(87\)](#) Ora, medico provinciale.

---

**189-191.** <sup>(88)</sup>.

-----

[\(88\)](#) Recavano disposizioni ormai superate, sulle indennità ai membri del consiglio superiore e dei consigli provinciali di sanità, ed agli incaricati di visite, ispezioni e perizie.

---

**192.** Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento.

-----

---

### **Disposizioni transitorie.**

**193-194.** <sup>(89)</sup>.

-----

[\(89\)](#) Si omettono, come recanti disposizioni ormai superate.